



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione I Civile

Verbale di udienza

All'udienza del 05/05/2016 alle ore 9.33 innanzi al Giudice Dott.ssa Rita Maria Mancuso, nel procedimento iscritto al n° 4029 / 2016 r.g. pendente

tra

[REDACTED]

e

MINISTERO DELL'INTERNO

E' presente per parte ricorrente l'avv. GALANTE ANGELO.

Nessuno compare per parte convenuta che non risulta costituita nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione a cura della Cancelleria.

L'avv. GALANTE insiste nelle conclusioni del ricorso, richiamando la giurisprudenza anche integrativa prodotta e altresì il report Viaggiare Sicuri del MAE del 14.4.2016 che sconsiglia del tutto i viaggi nel Paese (Mali), instando in subordine per l'audizione personale del ricorrente.

L'avv. GALANTE fa altresì presente di avere depositato istanza di liquidazione con nota spese e provvedimento del Consiglio dell'Ordine di ammissione al Gratuito Patrocinio, sicchè chiede la liquidazione dei compensi con decreto contestuale.

Il Giudice

Riserva la decisione.

Chiuso alle ore 9.42.

Il Giudice

(Dott.ssa Rita Maria Mancuso)



R.G. n. 4029/2016
TRIBUNALE DI PALERMO
I SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Rita Maria Mancuso, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5.5.2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- **rilevato** che con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/2008, 19 D. Lgs. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c. depositato il 3.3.2016 il sig. [REDACTED] a **Seckou (Mali)** ha proposto opposizione avverso il provvedimento del 9.12.2015, notificatogli il 16.2.2016, della Commissione Territoriale di Trapani per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che ha respinto la sua domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale;
- **rilevato** che con detto ricorso, tempestivamente proposto, si reitera la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria (ex artt. 7 e 14 D.Lgs. n. 251/2007) e si chiede, in subordine, l'accertamento dei requisiti per la concessione di un permesso per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 286/1998), deducendosi in particolare l'erroneità della decisione della C.T. sia perché ha ritenuto scarsamente credibili le dichiarazioni del ricorrente sia perché non avrebbe tenuto conto della situazione di persistente instabilità e di conflitto armato presente in tutto il Paese di origine del [REDACTED];
- **rilevato** che parte convenuta, pur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita;
- **rilevato** che il ricorrente, nel corso dell'audizione avanti la C.T., ha dichiarato : - di aver svolto nel suo Paese l'attività di meccanico di motocicli e di essere figlio unico ormai orfano dei genitori e che, nella successiva audizione del 16.2.2015, ha dichiarato : - di essere nato a Seckou, nel nord del Mali, ma di essersi trasferito nel 2002 a Jabal, sempre nel nord, vicino al confine con l'Algeria; - di avere svolto nel proprio Paese il lavoro di contadino; -di essere espatriato a causa della guerra;

- che un giorno a Jabal erano arrivati i Tuareg che avevano catturato lui e altre 6 persone, portandoli sulle montagne, nella regione di Kidal; - che lì i Tuareg avevano cercato di addestrarli (“...*mettendoci sulla schiena sacchi pesanti e facendoci correre e saltare corde ... ci hanno insegnato ad usare le armi facendoci sparare...*”); - che le persone che facevano resistenza o che non sopportavano questi esercizi venivano uccise e gettate in una fossa; - che una notte lui e altri avevano cercato di scappare ma erano stati bloccati all’ingresso e riportati dentro e picchiati; - che fra i Tuareg v’era un suo conoscente che viveva nel suo villeggio e che per questo lo aveva aiutato a scappare (“... *mostrandomi la strada da seguire e dicendomi che avrebbe finto di uccidermi sparando in aria, ma io dovevo allontanarmi subito...*”); - di avere attraversato la foresta e, una volta giunto vicino alla strada, di avere incontrato dei cacciatori che venivano dal Burkina e che lo avevano raccolto sulla loro auto e portato a Kabya in Burkina Faso; - che da lì era andato in Niger, a Gnamè, dov’era rimasto per 15 gg. per curarsi, e poi ad Agadez, al confine con la Libia; - che da lì era riuscito ad entrare in Libia; - che nel campo erano stati addestrati con delle armi che i ribelli stessi caricavano e con le quali loro dovevano poi sparare a manichini di legno che avevano forma umana; - di non poter rientrare nel proprio Paese per timore di venire ucciso dai ribelli, avendo anche saputo che quello di loro che lo aveva aiutato era stato scoperto e perciò ucciso dai suoi compagni; - di avere un amico che viveva a Seckou e gli dava informazioni e di averlo sentito l’ultima volta 7 mesi addietro; - di sentire raramente per telefono il padre, essendo la madre malata di mente (“... *è diventata pazza ed è scomparsa andando via di casa..*”), le sorelle “sorde” ed avendo anche i fratelli problemi mentali;
- **rilevato**, quanto alla domanda principale concernente lo *status* di rifugiato, che tale *status* può essere riconosciuto al cittadino straniero che abbia fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica e che non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del Paese di appartenenza (v. artt. 2 e



8 D. Lgs. n. 251 cit.);

- **ritenuto** che nel caso difettino del tutto i presupposti richiesti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, perché, secondo la narrazione dello stesso ██████████, egli ha abbandonato il proprio Paese non per il timore di persecuzioni per uno dei motivi indicati dai citt. artt. 2 e 8 ma perché teme di venire ucciso dai ribelli essendo stato da loro precedentemente sequestrato ed essendo riuscito a scappare grazie all'aiuto di un compaesano successivamente ucciso dai medesimi ribelli perché "scoperto";
- **rilevato**, quanto alla domanda di protezione sussidiaria avanzata in via subordinata dal ricorrente, che secondo quanto disposto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 251/2007, il richiedente è ammesso alla predetta protezione se sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel proprio Paese, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, per tale intendendosi : "*a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*" (v. art. 14 D.Lgs. n. 251/2007);
- **ritenuto** che nel caso si configuri effettivamente l'ipotesi del "danno grave" di cui alla lett. c) del cit. art. 14 perché anzitutto non vi sono ragioni evidenti per escludere la credibilità del racconto del ██████████ dato che la circostanza – valorizzata a tal fine dalla C.T. – che il ricorrente non sarebbe stato in grado di riferire in che cosa consistesse l'addestramento con le armi è invero smentita dalle dichiarazioni del richiedente, il quale ha specificato che ogni notte arrivava al "campo" un camion carico di armi e munizioni che era compito dei prigionieri scaricare, che le armi erano sia lunghe che corte, che erano i ribelli stessi a "caricarle" e che a loro venivano consegnate le armi già caricate e con le quali venivano addestrati a sparare su dei manichini di legno aventi forma umana;
- **rilevato** inoltre che dai numerosi siti consultati (v. report Human Right World del

27.1.2016 in www.ecoi.nte/local, report 29.5.2015 dell'UNHCR, rapporto 2015/16 di Amnesty International, articolo relativo alle "guerre del Mali" del 24.7.2015 pubblicato sul sito www.lookoutnews.it, articolo pubblicato il 16.4.2015 sul sito www.africa-esspress.info) nonché dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (v. docc. 4-7) risulta che nel nord del Mali e in particolare nelle regioni di Gao, Kidal e Tombouctou si registra una situazione di persistente e grave insicurezza in conseguenza degli scontri fra gruppi armati islamici legati ad Al-Qaeda e i gruppi di opposizione di etnia Tuareg da un lato e le forze armate maliane e le forze di pace neutrali dall'altro, scontri e attacchi che hanno causato la morte o il ferimento anche di numerosi civili (v. da ultimo le informazioni sulla sicurezza in Mali diramate il 4.4.2016 dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo);

- **rilevato** che l'ultimo avviso pubblicato il 14.4.2016 sul sito www.viaggiasesicuri.it del Ministero degli Affari Esteri dà atto del permanere di una situazione di grave insicurezza in particolare nel Nord del Mali, segnalando che a causa dell'elevato rischio di azioni terroristiche le Autorità maliane hanno prorogato fino al 15.7.2016 lo stato di emergenza scaduto il 31 marzo e sconsigliando del tutto ai cittadini occidentali di effettuare viaggi nel Paese;
- **rilevato** che la provenienza del ricorrente dal nord del Mali è indiscussa e pertanto che in caso di rientro nel suo Paese la vita del ██████████ potrebbe essere gravemente minacciata dalla situazione di violenza generalizzata presente nella sua zona di provenienza;
- **ritenuto** dunque che la domanda di protezione sussidiaria possa trovare accoglimento;
- **ritenuto** opportuno compensare le spese processuali in ragione della natura della controversia;
- **ritenuto** infine di dover provvedere alla liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio con separato decreto "contestuale" alla presente ordinanza (ex art. 83, co. 3 bis, D.P.R. n. 115/2002 introdotto dall'art. 1, co. 783, L. n. 208/2015),

essendo in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (v. verb. ud. 5.5.2016)

P.Q.M.

definitivamente pronunciando,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;

- dichiara che [REDACTED] **Seckou (Mali)** ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007;
- compensa le spese processuali fra le parti;
- liquida con separato decreto contestuale le spese per il gratuito patrocinio;
- manda alla Cancelleria di notificare alle parti la presente ordinanza.

Così deciso a Palermo nella Camera di Consiglio del 5.5.2016.

IL GIUDICE

Dott. Rita M. Mancuso

